

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 294/CGF – RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2011

Collegio composto dai Signori

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'ACCADEMIA SANDONATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/CENTRO SCHUSTER DEL 13.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 5.5.2011)

Successivamente alla gara del 13.3.2011 tra Accademia Sandonatese/A.S.D. Centro Schuster, l'Accademia Sandonatese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale avverso la decisione del Giudice Sportivo che sanzionava la reclamante con la punizione della perdita della gara per 0-3.

Con detto reclamo l'Accademia Sandonatese lamentava sostanzialmente che il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto delle proprie controdeduzioni tempestivamente inviate.

Dall'esame del carteggio si evinceva che le citate controdeduzioni risultavano ricevute dal Giudice Sportivo successivamente alla decisione assunta, talchè la Commissione Disciplinare Territoriale, per l'effetto devolutivo, decideva nel merito e rigettava il reclamo proposto, ritenendo infondate le motivazioni addotte, ed affermando che il calciatore squalificato non poteva partecipare alle gare della medesima categoria, a prescindere dalla relativa fascia.

Pertanto, nel caso che ci occupa, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso non essendo prevista dalla normativa sportiva il terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'Accademia Sandonatese di San Donato Milanese (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C.D. RONCALLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCALLI/SOMMESE DEL 23.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 29.4.2011)

La società S.S. Sommesse Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le veniva comminata la sanzione della perdita della gara nonché l'ammenda di € 150.00, in merito alla gara A.C.D. Roncalli/S.S. Sommesse Calcio del 23.1.2011, Campionato Eccellenza Girone A, per la partecipazione del calciatore Marzio Franco Alessandro (25.7.1972) in presunta posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare Territoriale riteneva fondato e meritevole di accoglimento il suddetto reclamo in virtù del regolare tesseramento del citato calciatore e, di conseguenza, annullava la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 29.4.2011).

La A.C.D. Roncalli proponeva ricorso a questa Corte ritenendo il procedimento originario viziato dalla mancata notifica dell'originale ricorso da parte della S.S. Sommesse Calcio.

La Corte ritenendo provata la contestata spedizione mediante produzione della ricevuta postale da parte della S.S. Sommesse Calcio, rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Roncalli di Legano (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. NIGRO ELIO SEGUITO GARA EBOLITANA 1925/FORZA E CORAGGIO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)

Con atto del 10.5.2011 l'A.S.C.D. Ebolitana Calcio 1925 formulava richiesta di ottenere copia degli atti Ufficiali relativi alla gara in oggetto che venivano trasmessi alla reclamante in data 11.5.2011. Nei termini di rito perveniva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011) con la quale l'organo di prime cure irrogava al calciatore Nigro Elio la sanzione sportiva della squalifica per 4 gare effettive quale conseguenza di comportamento violento posto in essere in campo nei confronti di un avversario.

Il tesserato Nigro, in particolare, “..*dopo un contatto aereo con un calciatore avversario, che aveva determinato la caduta a terra di entrambi, colpito con un calcio in pieno viso l'avversario cagiona dogli una escoriazione*”. (cfr. Delibera Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)

La reclamante, nell'interesse del suo atleta deduceva a sostegno l'assenza di connotati violenti caratterizzanti la condotta del Nigro il quale, a seguito di un normale contrasto aereo, rovinava a terra con il diretto antagonista e, probabilmente, all'atto di rialzarsi per riprendere la posizione (ultimo uomo in quel frangente), potrebbe aver colpito, involontariamente e senza alcun intento lesivo, la figura dell'avversario, il quale, peraltro, non necessitò di cure.

Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riqualificazione del fatto contestato semplicemente come antisportivo con applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. con riduzione, secondo giustizia anche alla luce di precedenti favorevoli richiamati in atti.

Il ricorso deve essere respinto.

La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l'episodio in discussione. Il calciatore Nigro al 38 minuto del primo tempo, quindi anche in una fase della gara certamente non caratterizzata da *vis agonistica* accentuata, dopo un contrasto aereo con un avversario, “*colpiva con una puntata in pieno viso il calciatore ospite con pallone lontano dalla loro posizione..*”. Tale episodio ricadeva sotto la diretta visione dell'Arbitro che provvedeva ad espellere il Nigro.

Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Arbitro.

Indifferente alla fattispecie dedotta, la circostanza dedotta a discarico, dell'assenza di conseguenze lesive a carico del calciatore colpito atteso che queste, avrebbero, se del caso potuto comportare un aggravamento della sanzione irrogata.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.C.D. Ebolitana 1925 di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’A.C.R.D. ACI CATENA CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL’ALLENATORE FESTA ROBERTO LA SOMMA DI €5.800,00 A SALDO DEL PREMIO DI TESSERAMENTO E LA SOMMA DI €70,00 PER INTERESSI EQUITATIVAMENTE DETERMINATI, OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL’EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 401/ST 30 del 1.04.2011)

Con atto, spedito in data 13.5.2011, la società A.C.R.D. Aci Catena Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Com. Uff. n. 401/ST 30 del 1.4.2011 (*rectius*: Com. Uff. n. 6 – Stagione Sportiva 2010/2011), con la quale è stato fatto obbligo alla società A.C.R.D. Aci Catena Calcio di pagare, in favore dell’allenatore, signor Festa Roberto, la somma di €5.870,00, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

La ricorrente, con l’atto di gravame, ha chiesto, in via principale, la revoca integrale della decisione arbitrale e, in subordine, la riduzione della somma dovuta in € 2.600,00; la società ricorrente ha, infine, richiesto “*l’autorizzazione a procedere legalmente*”.

Il ricorso è inammissibile in quanto la decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti risulta inappellabile (cfr., sul punto, la decisione di questa Corte, resa a Sezioni Unite, pubblicata sul Com. Uff. n. 154/CGF, Stagione Sportiva 2007/2008).

Il contratto, stipulato in data 5.8.2009 tra la società A.C.R.D. Aci Catena Calcio e l’allenatore, signor Festa Roberto, riporta, in calce, l’accordo tra società della L.N.D. e allenatori il quale, al patto 6, espressamente sancisce che “*qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l’allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti*”.

Tale formula induce a ritenere che il lodo oggetto del presente giudizio ha natura di arbitrato irrituale che – secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione – consiste nell’“*affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà*” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 2.7.2007, n.14972).

La natura negoziale del lodo, oggi impugnato, è indirettamente confermata anche dal disposto dell’art. 34 dello Statuto della F.I.G.C., che, al comma 4, specifica quali sono gli “organi della giustizia sportiva”, tra i quali non è annoverato alcun Collegio arbitrale, e, al successivo comma 10, precisa che “*la Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre, la Corte di Giustizia Federale:*

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;*
- b) su ricorso del Presidente Federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici Sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali;*
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della Giustizia Sportiva o da essi già giudicate;*
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;*
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali”.*

Appare evidente, quindi, che il Collegio Arbitrale *de quo* non costituisce un organo della giustizia sportiva e dirime le controversie tra società ed allenatori mediante uno strumento negoziale, non impugnabile innanzi a questa Corte di Giustizia Federale.

Ad ulteriore conferma della bontà di tale approdo interpretativo, va sottolineato che l’art. 94/*ter*, comma 13, N.O.I.F., dispone che “*il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro*

30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis C.G.S.. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza".

Tale normativa conferma, quindi, che il negozio che disciplina il contenzioso tra società ed allenatore ha carattere definitivo, tanto da essere immediatamente applicabile.

Inoltre, va sottolineato che l'art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che *"il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (L.N.D.) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche"*.

Da ultimo, si osserva che l'art. 7 del Regolamento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti sancisce la non impugnabilità ad altro organo delle decisioni arbitrali (cfr. in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 42/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011).

Il ricorso avverso non potrebbe sfuggire ad una pronuncia di inammissibilità anche nell'ipotesi in cui lo si volesse riqualificare alla stregua di un ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. (in tale senso, potrebbe deporre l'espressione *"revoca"*, utilizzata nel ricorso).

Al proposito, si osserva che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 21.12.2009, l'art. 39 C.G.S. disciplina la revocazione al comma 1 disponendo che *"Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti... "*

In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione le decisioni degli organi di giustizia sportiva che, secondo l'art. 34, comma 4, dello Statuto Federale (già più sopra richiamato), sono *"la Corte di Giustizia Federale; la Commissione Disciplinare Nazionale; i Giudici Sportivi Nazionali, i Giudici Sportivi Territoriali; la Procura Federale e gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e dai regolamenti federali"*.

Il Collegio Arbitrale non è tra gli organi di giustizia specificamente indicati dalla norma ora riportata. Non può neppure farsi rientrare tra *"gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali"*. Questi sono: la Commissione Tesseramenti, la Commissione Vertenze Economiche e la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ordinamento federale, inoltre, non vi è una norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale.

Neppure la revocabilità delle decisioni arbitrali può essere affermata in via d'interpretazione.

Dal combinato disposto delle due norme in esame emerge che il ricorso per revocazione è stato disciplinato solo per le decisioni degli organi di giustizia ordinari dell'ordinamento federale, cioè degli organi che sono inquadrati e con propri corpi giudicanti nell'apparato federale e che costituiscono nel loro complesso il sistema stabile di giustizia della Federazione. Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso. Il Collegio Arbitrale, infatti, è un organo collegiale che si costituisce di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali. Per la definizione di tali controversie, di natura prettamente privatistica, gli Accordi collettivi e varie norme regolamentari, che disciplinano i rapporti economici e normativi tra i tesserati e le società, danno a tali soggetti la facoltà di deferirle ad arbitri (da essi stessi designati scegliendoli in appositi elenchi; artt. 2 e 4 del Regolamento del Collegio Arbitrale), anziché agli organi di giustizia ordinari della Federazione, per un giudizio che si svolge anch'esso su un piano tipicamente privatistico (cfr., in tale senso, la decisione di questa Corte, Sezione III, pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CGF, Stagione Sportiva 2010/2011).

Alla luce delle superiori considerazioni, non può che concludersi nel senso che il lodo arbitrale *de quo* ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte di Giustizia Federale.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R.D. Aci Catena Calcio.

In considerazione della richiesta, formulata dalla società ricorrente, di investire della vicenda la Procura Federale nonché di quella volta ad ottenere, ex art. 30, comma 4, dello Statuto federale, l'autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia, dispone che, a cura della Segreteria di questa Corte, gli atti del presente procedimento vengano trasmessi alla Procura Federale ed alla Segreteria Federale per quanto di rispettiva competenza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R.D. Aci Catena Calcio di Aci San Filippo (Catania); dispone trasmettersi gli atti, per quanto di rispettiva competenza, alla Procura Federale e alla Segreteria Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.C. RIMINI 1912 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASTRONICOLA ALESSANDRO SEGUITO GARA TERAMO CALCIO/RIMINI 1912 DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 172 del 23.5.2011)

Al 21° del primo tempo, della gara Teramo/Rimini disputata il 22.5.2011, il calciatore Mastronicola Alessandro numero 4 della società Rimini a fermo, prima dell'esecuzione di un calcio d'angolo, colpiva con una testata al volto un giocatore avversario.

Quest'ultimo a causa del colpo ricevuto era costretto a lasciare temporaneamente il terreno di giuoco per curare la ferita - e la conseguente perdita di sangue - e rientrava dopo circa 2 minuti.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 172 del 23.5.2011, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Rimini chiedendo il riesame di tutta la questione ed una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore nella circostanza aveva subito una serie di insulti da parte degli avversari, ed era stato attinto al volto da alcuni sputi, tanto che l'arbitro era intervenuto per ben due volte prima che fosse battuto il calcio d'angolo, proprio per richiamare entrambi i calciatori.

A questo proposito nell'impugnazione si sottolineava il fatto che l'interessato, subito dopo il provvedimento disciplinare, abbandonava il campo scusandosi per il proprio comportamento. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Mastronicola ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo avere ingresso nella fattispecie qualsivoglia esimente o scusante data dalla presunta ed indimostrata provocazione nemmeno menzionata nel referto arbitrale stesso, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha sottolineato la particolare virulenza del colpo inferto all'avversario.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi correttamente applicati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 A.R.L. di Rimini e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 3 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete